

## □ **Mozione n. 143**

*presentata in data 12 aprile 2011*

a iniziativa dei Consiglieri Giorgi, Eusebi, Scarpetti, Donati

**“Concessioni demaniali con finalità turistico ricreative - direttiva Bolkestein”**

### L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso:

*che* sulla base di recenti dati, nel territorio regionale sono attualmente operativi circa un migliaio di stabilimenti balneari che in media occupano , durante la stagione estiva, non meno di 10mila addetti;

*che* gli stabilimenti balneari rappresentano solo una parte delle attività legate alle concessioni demaniali, oltre a bar, ristoranti, attività commerciali, tabaccai, attività diportistiche di nautica e pesca, attività di coltivazioni di molluschi, aree delle zone portuali;

*che* l'attività di gestione degli stabilimenti balneari nasce con il rilascio di una concessione demaniale marittima, valida per un determinato periodo di tempo e gli investimenti e la continuità operativa dell'attività dipendono essenzialmente dalla durata, dalla condizioni di esercizio, ovvero dei canoni concessori, e dalla possibilità di rinnovo della concessione;

*che* proprio per far fronte alle esigenze di continuità operativa dell'attività balneare, l'articolo 37 del codice di navigazione, di cui al regio decreto n. 327 del 1942, e successive modificazioni, stabilisce che, nell'assegnazione della concessione e nella fase di rinnovo della medesima, è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che risponda ad un più rilevante interesse pubblico;

*che* le concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate con finalità turistico – ricreative possono avere una durata variabile in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base di piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni;

*che* in materia è intervenuto il comma 18, art. 1 del decreto legge 194/2009, modificato dalla legge di conversione n. 25/2010 che, in attesa della revisione della legislazione nazionale in materia, ha prorogato sino al 31 dicembre 2015 le concessioni demaniali marittime esclusivamente quelle con finalità turistico – ricreative, che erano in essere al 30 dicembre 2009 ( data di entrata in vigore del decreto legge) e la cui scadenza era fissata entro da suddetta data del 31 dicembre 2015;

*che* la norma ha espressamente confermate le scadenze delle concessioni fissate in una data successiva al 31 dicembre;

*che* il suddetto comma 18 ha infine previsto una modifica al codice della navigazione con l'abrogazione di un comma che, per far fronte alle esigenze di continuità operativa dell'attività di gestione di uno stabilimento balneare, stabiliva, che per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attività turistico – ricreative è data preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili;

*che* la necessità di procedere alla revisione della normativa in materia di concessioni demaniali marittime era stata sollevata all'apertura di una procedura di infrazione comunitaria nei confronti dell' Italia circa la disciplina che prevedeva il rinnovo automatico delle concessioni e la preferenza accordata al concessionario uscente rispetto alle nuove istanze;

*che* si tratta, in particolare della procedura d'infrazione n. 2008/4908 per il mancato adeguamento della normativa nazionale in materia di concessioni demaniali marittime ai contenuti previsti dalla “ direttiva servizi” meglio conosciuta come Direttiva Bolkestein ( direttiva 123/2006/CEE);

*che* la direzione generale del mercato interno e dei servizi della Commissione europea, in una nota del 4 agosto 2009 inviata dalla rappresentanza permanente presso la CE al dipartimento delle politiche comunitarie presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, aveva evidenziato che la preferenza accordata dall'articolo 37 del codice della navigazione al concessionario uscente, oltre ad essere contraria all'articolo 43 del trattato che istituisce

la Comunità europea, era in contrasto con l'articolo 12 della Direttiva Bolkestein, invitando le autorità italiane tutte le misure necessarie al fine di rendere l'ordinamento italiano pienamente conforme a quello comunitario entro il termine ultimo del 31 dicembre 2009;

*che* di conseguenza, nelle more di una revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico – ricreative, con il comma 18, art. 1 del decreto legge 194/2009 è stata disposta l'abrogazione della disposizione contenuta nel secondo comma dell' articolo 37 del codice della navigazione;

*che* con provvedimento successivo ( messa in mora complementare 2010/2734 del 5 maggio 2010) la Commissione europea ha preso atto delle modifiche apportate alla normativa dallo Stato italiano, illustrando contemporaneamente ulteriori profili di illegittimità delle disposizioni censurate;

*che* in particolare, la Commissione avrebbe notato che il citato decreto – legge 194/2009, nel testo modificato dalla legge di conversione 25/2010, contiene all' art. 1, comma 18, un rinvio ad altri articoli di legge che, secondo la Commissione avrebbe privato di ogni effetto utile il testo del decreto – legge, che mirava alla messa in conformità della legislazione italiana con il diritto dell' unione europea, eliminando la preferenza in favore del concessionario uscente nell'ambito della procedura di attribuzione delle concessioni;

*che* le imprese che operano sul demanio marittimo (alberghi, campeggi, ristoranti, stabilimenti balneari, imprese nautiche, eccetera), si trovano attualmente a dover affrontare, oltre all'incertezza economica per il ciclo sfavorevole, anche e soprattutto l'incertezza normativa che riguarda la loro operatività e la loro stessa sopravvivenza;

*che* da qui, l'urgenza di costruire un nuovo quadro normativo per l'intero settore, così come disposto dal comma 18, art. 1 decreto legge 194/2009 convertito, con modificazioni, dalla legge 25/2010 e richiesto dalla Conferenza delle Regioni nel suo documento preparatorio alla IV Conferenza nazionale sul turismo, in grado di assicurare quelle certezze di durata e di sopravvivenza che rappresentano la condizione indispensabile per favorire gli investimenti e la crescita delle imprese interessate, che, con la loro peculiarità tutta italiana, hanno fatto la storia e determinato il successo del turismo balneare del nostro Paese;

*che* gli atti amministrativi rilasciati in Italia, per l'uso turistico del demanio marittimo, lacuale e fluviale, rientrano nelle " concessioni di beni " che, pertanto, non possono e non devono essere considerati nel novero di quelli attinenti ai " servizi " ed agli " appalti di lavoro " e quindi tali da poter essere ricompresi tra le esclusioni previste dalla " Direttiva Bolkestein " ;

*che* la necessità di produrre una disciplina unitaria per tutto il territorio nazionale, nonostante l'emanazione del federalismo demaniale, non potrà che avere forza di legge quadro, così come chiarito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 12 maggio 2010 che, in materia di concessioni demaniali marittime, ha affermato l'esclusiva competenza statale trattandosi di disciplina concernente la concorrenza e così come chiesto dalla Conferenza delle Regioni con il documento citato;

*che* nella predisposizione della nuova disciplina si dovrà tenere in considerazione che l'ordinamento italiano ha teso nel tempo, attraverso il "diritto di preferenza" prima e il "diritto di insistenza" dopo, a sviluppare un principio di stabilità del rapporto concessorio a cui si sono ispirate finora le stesse linee di politica economica del settore. Tale costante ed uniforme attività legislativa ha determinato nelle imprese balneari un orizzonte temporale lungo – ben più lungo del 2015 – per poter effettuare gli investimenti per l'ammodernamento e il rinnovamento delle strutture e delle attrezzature. Ora, pertanto, non si tratta solo di ammortizzare e remunerare i capitali investiti, ma anche di non vedere repentinamente dissolta la prospettiva economica di così tante famiglie e, con essa, l'attività peculiare e creativa che negli anni ha consentito di promuovere un modello turistico virtuoso, nonché la crescita e lo sviluppo di realtà socio – economiche del tutto diverse da quelle di altre realtà europee. Si tratterà quindi anche di salvaguardare i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento che fanno pacificamente parte solo del nostro ordinamento, ma anche di quello europeo;

*che* la “Direttiva Bolkestein” nelle sue premesse e, nelle sue articolazioni, prevede autorizzazioni temporanee per il prestatore interessato a far circolare un proprio servizio, mentre prevede la necessità di ricorrere al sistema dell’automatico rinnovo laddove il prestatore voglia e abbia bisogno di certezza del lungo termine al fine di stabilire in modo stabile e duraturo la propria impresa (art. 11 direttiva servizi);

*che* le imprese del settore turistico balneare, per investire e crescere, chiedono , oltre all’ applicazione di quanto già concordato con il Protocollo d’intesa sottoscritto il 25 novembre 2008 dal ministro del Turismo, le Regioni e le organizzazioni delle imprese, per la modifica dei parametri di calcolo dei canoni individuati dalla legge n. 296 del 2006, solo ed esclusivamente certezze giuridiche;

#### IMPEGNA

Il Presidente della Giunta regionale

1. ad agire presso il Governo nazionale affinché riconosca la specificità del settore del turismo ricreativo balneare nazionale e sulla base dell’unicità, dell’originalità e della specificità del sistema italiano, a prevedere un’ adeguata applicazione per l’Italia della direttiva servizi n. 123/ 2006/CEE riferita esplicitamente al settore balneare, da concertare appositamente con la Commissione europea;
2. ad agire presso il Governo nazionale per attivare gli strumenti che la stessa Comunità europea indica per la risoluzione di eventuali disparità, valutando la possibile esclusione delle concessioni turistico ricreative dalla Direttiva Bolkestein o con deroga dalla stessa tramite l’attività di monitoraggio che si concluderà quest’anno il 28 dicembre 2001, data entro cui il Consiglio dei Ministri può decretarne l’esclusione.